

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE

Raffineria di Milazzo S.C.p.A. ex Termica Milazzo s.r.l.

COMUNE SEDE IMPIANTO

Milazzo

ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO

RAM

DATA DI EMISSIONE DAP

29/02/2024

NUMERO TOTALE DI PAGINE

34

INDICE

1. Inquadramento generale	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA	27
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti	30
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	33
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) ...	34

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	<i>RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A. – COMUNI DI MILAZZO E SAN FILIPPO DEL MELA</i>
Sede legale	CONTRADA MANGIAVACCA – 98057 MILAZZO
Sede operativa	CONTRADA MANGIAVACCA – 98057 MILAZZO
Denominazione impianto	RAFFINERIA DI MILAZZO ex Termica Milazzo s.r.l.
Tipo di impianto	IMPIANTO ESISTENTE – RIESAME COMPLESSIVO AUTORIZZAZIONE CODICE IPPC 1.1 – CENTRALE TERMoeLETTRICA CODICE NACE 35.11 – PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CODICE NACE 35.30 – FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
Codice e attività IPPC	<i>Marcello Tarantino</i> <i>Tel. 090.92321</i> <i>Fax 0909232200</i> <i>e-mail marcello.tarantino@ram.it</i>
Gestore	<i>Carmelo Raimondo</i> <i>Tel. 090.9232967</i> <i>e-mail carmelo.raimondo@ram.it</i>
Referente controlli AIA	<i>NO</i>
Impianto a rischio di incidente rilevante	<i>SI – ISO 14001 CERTIFICATO N. CERT-817-2004-AE-CIA-SINCERT DEL 25-02-2004 RINNOVATO FINO AL 29-08-2024</i> <i>(solo se disponibile)</i>
Sistema di gestione ambientale	
Numero di addetti	
Decreto di AIA	DEC-MIN-0000085
Data di emissione del decreto	11/03/2021
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	08/04/2021
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	G.U.R.I. n. 84 del 08/04/2021
Durata dell'AIA (in anni)	12

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA – AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	-	Il Gestore, in relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, presenta un anno prima al Ministero della transizione ecologica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il piano di dismissione con il cronoprogramma della relativa attuazione. 4. All'atto della presentazione dei documenti di cui al comma 3 il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.	DM 85/2021 Art. 2, c. 3, 4)	NO	Nessuna attività di dismissione programmata.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T2	-	Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.	DM 85/2021 Art. 3, c. 2)	SI	Georeferenziazione individuate e comunicata nell'ambito degli adempimenti di cui al precedente decreto AIA (rif. comunicazione prot. ADEL CP - PU 2155 del 22/12/2010).
T3	-	Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.	DM 85/2021 Art. 3, c. 3)	NO	Nessuna variazione intervenuta
T4	08/07/2021	Il Gestore, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.	DM 85/2021 Art. 3, c. 4)	SI	Insussistenza dell'obbligo di trasmissione della Relazione di Riferimento comunicata nell'ambito degli adempimenti di cui al precedente decreto AIA (rif. comunicazione prot. ADEL/LM - PU 772 del 30/03/2015).

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T5	08/10/2021	Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Se durante l'esercizio dell'impianto dovesse emergere l'esigenza di attuare degli aggiustamenti del presente piano, il Gestore potrà fare istanza all'Autorità di Controllo supportata da idonee valutazioni ed argomentazioni documentate, previa comunicazione all'Autorità Competente	DM 85/2021 Art. 4, c. 1) P.I.C. cap. 13 P.M.C. pag. 6	SI	
T6	08/04/2033	1. La presente autorizzazione ha durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5. 2. La domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero della transizione ecologica entro la scadenza di cui al comma 1.	DM 85/2021 Art. 5, c. 1 e 2)	NO	Nessuna richiesta pervenuta da parte del MASE.
T7	-	3. La presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. A tale riguardo, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero della transizione ecologica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a tal fine.	DM 85/2021 Art. 5, c. 3)	NO	Nessuna richiesta pervenuta da parte del MASE.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T8	-	4. Il Gestore comunica al Ministero della transizione ecologica ogni modifica dell'impianto prima della sua realizzazione, ivi incluse le variazioni di utilizzo di materie prime nonché di modalità di gestione e di controllo.	DM 85/2021 Art. 5, c. 4) P.I.C. [1] P.I.C. cap. 13	NO	Nessuna richiesta presentata al MASE in relazione a modifiche da apportare successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.
T9		Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'Autorità di controllo.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 8	NO	Nessuna richiesta presentata in relazione a modifiche da apportare successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.
T10	-	1. La presente autorizzazione sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.	DM 85/2021 Art. 7, c. 1 e 2)	SI	Attestazione di conformità antincendio (ex CPI) rilasciato dal Com. Prov. Vigili del Fuoco di Messina prot. 0004978 del 28/03/2023. Decisione della Commissione, del 29 giugno 2021.
T11	-	3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.	DM 85/2021 Art. 7, c. 3)	SI	Non necessaria fideiussione per attività di gestione rifiuti.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T12	18/04/2021	1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.	DM 85/2021 Art. 7, c. 1)	SI	Lettera prot. 070/21/DIRGE/LA/cr del 16/04/2021.
T13		Il Gestore dovrà mantenere il sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell'impianto; dovrà conseguentemente dotarsi e/o mantenere l'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto.	DM 85/2021 P.I.C. [2]	SI	Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001:2015 (certificato n° CERT-817-2004-AE-CIA-SINCERT del 25/02/2004).
T14		In particolare, il Gestore dovrà predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia ambientale e quindi, in particolare, derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.	DM 85/2021 P.I.C. [3]	SI	Registro della Legislazione Applicabile redatto nell'ambito della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001:2015.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T15		A partire dalla data di rilascio dell'AIA, il Gestore è autorizzato all'utilizzo di combustibile Gas Naturale (turbina), Gasolio (motopompe antincendio) e le materie prime, nelle relative max quantità alla M.C.P. dichiarate in sede di domanda di AIA (scheda B.1.2). L'utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AIA è possibile previa comunicazione scritta all'Autorità Competente.	DM 85/2021 P.I.C. [8], [9], [10]	SI	Monitoraggio dei quantitativi impiegati. Nessuna successiva modifica impiantistica eseguita che comporti uso di diverse materie prime successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.
T16	30/04/2022	Il Gestore deve predisporre un Piano di cessazione/dismissione di massima con annesso crono programma/GANTT di attuazione al fine di individuare le aree del sito, con indicazione delle parti di impianto che si intende dismettere e/o smantellare. Tale Piano di massima dovrà essere trasmesso all'Autorità di Controllo nell'ambito del reporting annuale non oltre i 18 mesi dal rilascio dell'AIA	DM 85/2021 P.M.C. pag. 9	SI	Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 068/DIRGE/LA/cr del 29/04/2022).

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T17	1 anno prima dell'avvio attività	Qualora il Gestore decidesse di effettuare la dismissione, il Piano di cessazione/dismissione di massima già presentato, con il relativo crono programma/GANTT di attuazione, dovrà essere opportunamente integrato, con il grado di dettaglio di un Piano Definitivo relativamente a tutti gli aspetti ambientali. Il Suddetto piano dovrà essere trasmesso all'Autorità Competente e Autorità di Controllo almeno 1 anno prima dell'avvio previsto per i lavori. Il Gestore dovrà infine comunicare con anticipo di almeno 30 giorni lavorativi le date di inizio e fine dei lavori.	DM 85/2021 P.I.C. [41] P.M.C. pag. 9	NO	Nessun intervento di dismissione programmato.

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA – AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1	-	Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.	DM 85/2021 Art. 2, c. 1)	SI	Registrazioni e bollettini analitici derivanti dalle attività di autocontrollo.
P2	-	Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze e/o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati nei relativi allegati	DM 85/2021 Art. 2, c. 5)	SI	Registrazioni e bollettini analitici derivanti dalle attività di autocontrollo.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P3	-	Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	DM 85/2021 Art. 4, c. 5)	SI	Ultimo Controllo ordinario AIA eseguito nelle date 05 dicembre, 14 e 15 dicembre 2023. Lettera prot. 7/DIRTEC/FL del 01/12/2023 relativa alla trasmissione delle informazioni richieste con lettera ISPRA prot. 63471/2023 del 21/11/2023 per l'avvio del CO AIA 2023. Lettera MASE DGVA prot. 0007442 del 15/01/2024 di trasmissione della diffida ai sensi dell'art. 29-decies a seguito delle evidenze del Controllo Ordinario eseguito in dicembre 2023. Lettera ISPRA prot. 3977/2024 del 23/01/2024 di notifica del verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, relativo alla violazione del comma 2 dell'art. 29-quattordices del D. Lgs.152/06 a seguito del CO AIA dicembre 2023.
P4	30 aprile	In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente decreto anche alla ASL territorialmente competente.	DM 85/2021 Art. 4, c. 7)	SI	Trasmesso il report annuale contenente gli esiti dei monitoraggi e controlli anche all'ASP Messina (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).
P5	31 gennaio	Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stabiliti nel citato decreto 6 marzo 2017 n. 58.	DM 85/2021 Art. 6, c. 1)	SI	Trasmessa quietanza di pagamento della tariffa controlli 2024 con lettera prot. 010/DIRGE/MT/cr del 30/01/2024.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P6	30 aprile	La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Autorità di Controllo.	DM 85/2021 P.I.C. [4]	SI	Trasmesso il report annuale contenente gli esiti dei monitoraggi e controlli (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).
P7	31 dicembre	Il Gestore, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, deve porre tra l'altro adeguata attenzione agli aspetti di "efficienza energetica", anche mediante specifici "audit energetici", condotti secondo le modalità previste nel PMC, con frequenza almeno biennale.	DM 85/2021 P.I.C. [6] P.M.C. pag. 18	SI	Elaborata Diagnosi energetica in conformità ai dettami del D. Lgs. 102/2015 e s.m.i., in dicembre 2023.
P8	-	Il Gestore deve garantire il mantenimento di quanto previsto dalle BAT 40 tab. 23 della D.E. 2017/1442/UE, ed in particolare dovrà operare in modo da conseguire un rendimento globale in cogenerazione, espresso come "consumo totale netto di combustibile" alla massima capacità produttiva, nel range di 65 -95 %. Si prescrive altresì la rideterminazione di tale rendimento dopo ogni modifica impiantistica/gestionale che potrebbe incidere in modo significativo sullo stesso.	DM 85/2021 P.I.C. [6]	SI	Verificato rendimento globale nell'ambito dell'iter di riesame complessivo dell'AIA (vedi documentazione presentata con lettera prot. 007/PRES/PM/ab del 30/04/2019). Nessuna successiva modifica impiantistica eseguita successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P9	-	Tutte le forniture devono essere opportunamente identificate e quantificate, compilando i registri con i materiali in ingresso.	DM 85/2021 P.I.C. [11]	SI	Compilazione registri ed archiviazione delle relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza.
P10	-	Il Gestore deve garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni, fornendo riscontro nella relazione annuale: a. devono essere adottate tutte le precauzioni atte a evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque;	DM 85/2021 P.I.C. [12a]	SI	Controllo in campo delle aree impianto.
P11	-	b. deve essere garantita l'integrità strutturale e la funzionalità dei serbatoi di stoccaggio e del loro contenimento secondario, e deve essere previsto un piano di ispezione periodica per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente;	DM 85/2021 P.I.C. [12b]	SI	Procedura RAM-91025 e relativa reportistica delle attività di controllo eseguite.
P12	-	c. i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono.	DM 85/2021 P.I.C. [12c]	SI	Verifica dei bacini di contenimento dei serbatoi.
P13	-	Le emissioni ai camini della centrale termoelettrica devono rispettare i valori limite (VLE) riportati nella tabella (pag. 61 del PIC), riferiti a fumi secchi in condizioni normali, ovvero riportati alla temperatura di 273,15 K e alla pressione di 101,3 kPa, con il tenore di ossigeno di riferimento indicato nella medesima tabella, espressi in termini di media giornaliera (m.g.) e in media annua (m.a.).	DM 85/2021 P.I.C. [13]	SI	Report SME.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P14	-	Il camino E2 è utilizzabile per lo scarico di fumi dal TG nella fase di avviamento per riscaldamento del TG, e comunque con regime al di sotto del minimo tecnico di 28.000 Sm ³ /h, limitatamente ai casi in cui detto avviamento debba avvenire contemporaneamente al funzionamento del GVR in modalità fresh air. L'utilizzo è quindi consentito solo per eventi sporadici e di durata limitata, indicativamente di max di 30 minuti ciascuno, e comunque per un numero complessivo di ore annuo inferiore a 500. Pertanto, non sono prescritti né VLE, né monitoraggio in continuo degli inquinanti al camino E2.	DM 85/2021 P.I.C. [14]	SI	Nessuna marcia in modalità “fresh air” nel corso del 2023.
P15	30 aprile	Ai fini della successiva prescrizione n. 15, è comunque prescritta la stima/misura del flusso di massa di NOx e CO (da effettuare con modalità da concordare con l'Autorità di Controllo) per ciascun evento di attivazione del camino E2, oltre alla registrazione della sua durata, da inserire nelle relazioni trasmesse regolarmente all'Autorità di Controllo secondo le indicazioni riportare nel Piano di Monitoraggio e Controllo.	DM 85/2021 P.I.C. [14], [16]	NO	Nessuna marcia in modalità “fresh air” nel corso del 2023.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P16	-	Dovranno essere garantiti valori limite espressi in flusso di massa annuale indicati in tabella. Ai fini del rispetto di tale condizione debbono essere conteggiate tutte le emissioni al camino E1, in qualsiasi condizione di funzionamento dell'impianto (normale, con solo fresh air, e durante i transitori) e le emissioni al camino E2.	DM 85/2021 P.I.C. [15]	SI	Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).
P17		Il Gestore deve effettuare gli autocontrolli sulle emissioni convogliate in aria secondo le modalità riportate nella tabella 13 del PMC.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 20	SI	
P18	30 aprile	Nel rapporto annuale deve essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti punti di emissione convogliata e relativa georeferenziazione.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 19	SI	Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).
P19	30 aprile (report annuale)	Il monitoraggio delle emissioni al camino E1 durante i periodi transitori (avviamento/arresto/guasti) potrà essere effettuato utilizzando il metodo di calcolo concordato con ARPA ed ISPRA nel gennaio 2011; il numero e tipo degli avviamenti con i relativi tempi di durata, unitamente a detti dati emissivi, dovranno essere oggetto di registrazione da inserire nelle relazioni trasmesse regolarmente all'Autorità di Controllo secondo le indicazioni riportare nel Piano di Monitoraggio e Controllo.	DM 85/2021 P.I.C. [17] P.M.C. pag. 21	SI	Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P20	-	I sistemi di misurazione automatici devono essere scelti, calibrati e verificati in conformità alla norma UNI EN 14181. Essi devono essere sottoposti verifica mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.	DM 85/2021 P.I.C. [19], [20]	SI	Reportistica relativa alle attività di verifica eseguite e trasmesse all'ente di controllo.
P21	-	Per prevenire o ridurre le emissioni fuggitive in atmosfera, il Gestore deve continuare ad implementare il programma LDAR (Leak Detection and Repair Program) di rilevamento e riparazione delle perdite.	DM 85/2021 P.I.C. [21] P.M.C. pag. 22	SI	Report attività di controllo LDAR.
P22	-	Ispezione visiva mensile degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio gasolio e prodotti chimici (rif. Tabella 12 pag. 19 del PMC).	DM 85/2021 P.M.C. pag. 22	SI	
P23	-	Un eventuale aggiornamento del programma LDAR, effettuato dal Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali, dovrà essere trasmesso tempestivamente all'Autorità di Controllo.	DM 85/2021 P.I.C. [22]	NO	Nessuna modifica impiantistica eseguita successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.
P24	30 aprile	I risultati del programma LDAR devono essere trasmessi all'Autorità Competente e di Controllo nell'ambito della relazione annuale, con le modalità indicate nel PMC.	DM 85/2021 P.I.C. [23] P.M.C. pag. 22	SI	Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P25	-	In occasione di manutenzione ordinaria, variazioni programmate delle condizioni operative e produttive, malfunzionamenti, fermate non programmate, manutenzione straordinaria, emergenza il Gestore deve registrare le informazioni contenute nelle tabelle 17 e 18 del PMC.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 24	SI	Nessun evento occorso.
P26	-	Sono autorizzati gli scarichi finali della centrale SF1 e SF2. I due scarichi parziali SF1-1 e SF1-2, che recapitano nella vasca di disconnessione TK9876 e quindi in SF1. Gli scarichi finali e parziali sopraindicati sono autorizzati nel rispetto dei valori limite di emissione e frequenze di campionamento indicati nelle tabelle seguenti, oltre che nel rispetto delle modalità di monitoraggio riportate nel PMC.	DM 85/2021 P.I.C. [24] P.M.C. pag. 27 e 28	SI	Report dei controlli analitici eseguiti sugli scarichi finali e parziali.
P27	30 aprile	Nel rapporto annuale deve essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti gli scarichi finali, parziali e dei pozzetti di controllo e relativa georeferenziazione.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 27	SI	Informazioni inviate nell'ambito del report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).
P28	-	Il Gestore dovrà effettuare la misura del delta termico (ΔT) delle acque marine a 1000 m dallo Scarico SF1 con periodicità semestrale.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 29	SI	Report delle attività di controllo.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P29	-	Il Gestore deve predisporre un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee e deve registrare gli esiti dei controlli effettuati.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 27	SI	
P30	-	Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al c. 1 lettera bb) “deposito temporaneo” dell’articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e in particolare in occasione di ogni modifica, il Gestore deve comunicare all’Autorità di Controllo di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo).	DM 85/2021 P.I.C. [25] P.M.C. pag. 30	SI	Individuato nell’ambito del report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).
P31	-	il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.	DM 85/2021 P.I.C. [25] P.M.C. pag. 30	SI	Report delle attività di verifica mensili dei depositi temporanei.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P32	-	Il Gestore deve adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.	DM 85/2021 P.I.C. [26] P.M.C. pag. 30	SI	Registro di carico/scarico.
P33	-	E' prescritto il divieto di miscelazione ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.. Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna dei rifiuti, tutti i rifiuti prodotti devono essere caratterizzati e identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti (CER).	DM 85/2021 P.I.C. [27], [28] P.M.C. pag. 30	SI	Rapporti di prova dei rifiuti prodotti.
P34	30 aprile	I rifiuti prodotti in aggiunta a quelli forniti dal gestore nella domanda di AIA devono essere comunicati all'Autorità di Controllo e riportati nella relazione annuale.	DM 85/2021 P.I.C. [29] P.M.C. pag. 30	SI	Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).
P35	30 aprile (rapporto annuale)	La gestione dei rifiuti deve essere basata sui principi di riduzione, recupero e riutilizzo, in modo da minimizzare la quantità di rifiuti prodotti e da ridurre l'impatto sull'ambiente; il Gestore deve riportare nella relazione annuale la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi.	DM 85/2021 P.I.C. [30]	SI	Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).
P36	-	Il conferimento dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore. Il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni valide.	DM 85/2021 P.I.C. [31]	SI	Autorizzazioni dei trasportatori e destinatari finali.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P37	-	Nelle more dell'approvazione definitiva del Piano di Zonizzazione Acustica da parte del Comune di Milazzo, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di accettabilità per la categoria acustica <i>“tutto il territorio nazionale”</i> di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991: Limite diurno Leq(A): 70 dB Limite notturno Leq(A): 60 dB Il rispetto dei limiti imposti dovrà essere verificato con frequenza minima quadriennale, e secondo le indicazioni riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, comunicando al contempo i risultati all'A.C., all'Ente per il controllo, ad ARPA.	DM 85/2021 P.I.C. [32] P.M.C. pag. 32	SI	Relazione relativa ai controlli eseguiti in aprile 2022, trasmessa con lettera prot. 044/DIRGE/MT/cr del 16/03/2023.
P38	-	Qualora non dovessero essere rispettati i limiti sopra imposti, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi e modi appropriati da concordare con l'Ente per il controllo, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione, o direttamente sui ricettori.	DM 85/2021 P.I.C. [32], [33] P.M.C. pag. 32	NO	Nessun rilevamento del superamento dei limiti imposti successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.
P39	-	È prescritto inoltre l'aggiornamento della valutazione d'impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della Centrale nei confronti dell'esterno. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.	DM 85/2021 P.I.C. [33] P.M.C. pag. 32	NO	Nessuna modifica impiantistica eseguita successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P40	-	Il Gestore, per le sorgenti di propria competenza, dovrà garantire il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico predisponendo gli interventi necessari al loro rientro in caso di riscontrato superamento. I superamenti riscontrati durante i monitoraggi effettuati dal Gestore dovranno essere comunicati all'A.C., all'Ente per il controllo, al Comune di Milazzo e ad ARPA.	DM 85/2021 P.I.C. [34]	SI	Report delle attività di monitoraggio dell'esposizione ai campi elettromagnetici eseguito in ottobre-novembre 2022 e gennaio 2023; nessun superamento riscontrato.
P41	-	Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.	DM 85/2021 P.I.C. [35] P.M.C. pag. 34	SI	Procedure e prassi di manutenzione nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale.
P42	30 aprile	Il Gestore deve compilare la tabella 28 (pag. 35 del PMC) da allegare al report annuale. 8. Gli esiti di tale attività devono essere archiviati su supporto informatico e cartaceo ed inseriti nel rapporto annuale trasmesso all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 35		Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).
P43	-	Il Gestore deve registrare e comunicare all'Autorità di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.	DM 85/2021 P.I.C. [36] P.M.C. pag. 65	NO	Nessuna fermata impianto occorsa con rilevanti effetti ambientali.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P44	-	In caso di malfunzionamenti, il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Autorità di Controllo, secondo le modalità stabilite nel PMC.	DM 85/2021 P.I.C. [37]	SI	Nessuna malfunzionamento dell'impianto avuto successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.
P45	-	Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione di eventi che possono determinare effetti significativi sull'ambiente, individuati anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.	DM 85/2021 P.I.C. [38]	SI	Piano di emergenza interno.
P46	-	Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo e all'ARPA Sicilia, secondo le modalità stabilite nel PMC.	DM 85/2021 Art. 4, c. 6) P.I.C. [39] P.I.C. cap. 13	SI	Nessun evento incidentale occorso successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.
P47	-	In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo e all'ARPA Sicilia.	DM 85/2021 Art. 4, c. 6) P.I.C. [40] P.I.C. cap. 13 P.M.C. pag. 63	SI	Nessun evento incidentale occorso successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P48	30 aprile	Tutte le informazioni in riferimento agli eventi incidentali dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 65	SI	Nessun evento incidentale occorso successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.
P49	-	Nell'attuazione del PMC, il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'Autorità competente per il controllo ISPRA ed ARPA Sicilia l'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA.	DM 85/2021 P.I.C. cap. 13	SI	Nessuna non conformità rilevata successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.
P50	-	In caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Autorità di Controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio	DM 85/2021 P.I.C. cap. 13 P.M.C. pag. 62	SI	Lettera prot. 02/DIRTEC/FL/cr del 07/04/2023.
P51	30 aprile (report annuale)	Le quantità di combustibile, di oli e di tutte le materie prime e ausiliarie utilizzate nei processi operativi devono, ad ogni fornitura (o mensilmente in caso di approvvigionamenti gestiti in Global Service da imprese esterne), essere registrate su appositi registri in forma elettronica. Il rapporto sugli approvvigionamenti di combustibili e materie prime ed ausiliarie, deve essere compilato e trasmesso all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo con cadenza annuale	DM 85/2021 P.M.C. pag. 11	SI	Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P52	30 aprile	Il Gestore è tenuto a integrare la tabella 3 pag. 12 del PMC nella comunicazione annuale di reporting con tutte le eventuali variazioni delle materie prime/ausiliarie comunicate in AIA con indicazione della data della variazione e degli estremi delle comunicazioni effettuate in merito all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 11	SI	Nessuna variazione fatta successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto AIA.
P53	-	Per il metano deve essere prodotta con cadenza mensile una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio).	DM 85/2021 P.M.C. pag. 14	SI	Bollettini analisi fornitura metano.
P54	-	Per il gasolio deve essere prodotta mensilmente (o in alternativa a lotti) una scheda tecnica riportante i parametri caratteristici.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 14	SI	Per il gasolio commerciale si fa riferimento alla scheda dati di sicurezza.
P55	-	Ispezione visiva mensile per la verifica dello stato di integrità dei serbatoi dei combustibili e altre sostanze critiche dal punto di vista ambientale.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 14	SI	Report dei controlli.
P56	-	Controllo annuale della funzionalità linee di distribuzione gasolio.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 14		
P57	-	Fornire la produzione ed i consumi di acqua ed energetici annui.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 17 e 18	SI	Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P58	30 aprile	Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all'Ente di controllo (oggi l'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descriva l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente.	DM 85/2021 P.M.C. pag. 66	SI	Informazioni trasmesse nell'ambito del Report AIA (rif. Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023).

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. E note che descrivono il contenuto
27/01/2021	MATTM CreSS, Comm. IPPC, ISPRA	Richiesta voltura Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale e procedimento di Riesame del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale in corso	-	Lettera prot. 014/21/DIRGE/LA/cr del 27/01/2021 relativa alla richiesta di voltura del decreto AIA 369/2010 e del procedimento di riesame complessivo del decreto AIA (ID 149/10211) a seguito di fusione per incorporazione della società Termica Milazzo srl nella società Raffineria di Milazzo S.C.p.A..
29/01/2021	MATTM CreSS	Tariffa di controllo 2021.	P5	Lettera prot. 019/21/DIRGE/LA/cr del 29/01/2021 relativa alla tariffa relativa ai controllo AIA 2021
16/04/2021	MiTE CreSS, ISPRA, ARPA	Comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006	T12	Lettera prot. 070/21/DIRGE/LA/cr del 16/04/2021.
30/04/2021	MiTE CreSS, ISPRA, ARPA, Comune di Milazzo, ASP ME	Trasmissione del Rapporto Annuale relativo all'esercizio dell'impianto nell'anno 2020	P6, P16, P18, P19, P24, P27, P30, P34, P35, P51, P57, P58	Lettera prot. 074/21/DIRGE/LA/cr del 30/04/2021.
15/12/2021	ISPRA, MiTE, ARPA Sicilia	Invio informazioni richieste per il controllo ordinario AIA 2021	P3	Lettera prot. 209/DIRGE/LA/cr del 15/12/2021 di trasmissione della documentazione richiesta per il Controllo ordinario AIA 2021.
21/12/2021	ISPRA, MiTE, ARPA Sicilia	Invio ulteriori informazioni richieste per il controllo ordinario AIA 2021	P3	Lettera prot. 214/DIRGE/LA/cr del 21/12/2021 di trasmissione dello schema degli scarichi idrici richiesto per il Controllo ordinario AIA 2021.
14/01/2022	ISPRA, ARPA Sicilia	Invio informazioni richieste a seguito del controllo ordinario AIA 2021	P3	Lettera prot. 008/DIRGE/LA/cr del 14/01/2022 di trasmissione delle informazioni richieste a seguito del Controllo ordinario AIA 2021.
28/01/2022	MiTE CreSS	Tariffa di controllo 2022.	P5	Lettera prot. 029/DIRGE/LA/cr del 28/01/2022 relativa alla tariffa relativa ai controllo AIA 2022

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. E note che descrivono il contenuto
29/04/2022	MiTE DGVA, ISPRA, ARPA, Città ME Comune di Milazzo, ASP ME	Trasmissione del Rapporto Annuale relativo all'esercizio dell'impianto nell'anno 2021	T16, P4, P6, P16, P18, P19, P24, P27, P30, P34, P35, P51, P57, P58	Lettera prot. 068/DIRGE/LA/cr del 29/04/2022.
25/08/2022	ISPRA, MiTE DVGA, ARPA	Invio quietanza tariffa controlli 2022	P5	Lettera prot. 011/22/DIRTEC/FL del 25/08/2022 Trasmissione della quietanza di versamento della tariffa dei controlli per il 2022, come da richiesta ISPRA prot. 0044017 del 02/08/2022.
27/01/2023	MASE DVA	Tariffa di controllo 2023.	P5	Lettera prot. 015/DIRGE/MT/cr del 27/01/2023 relativa alla tariffa relativa ai controllo AIA 2023
16/03/2023	MASE DGVA, ISPRA, ARPA	Trasmissione della relazione relativa alla campagna di misura e valutazione delle immissioni acustiche.	P37	Lettera prot. 044/DIRGE/MT/cr del 16/03/2023 relativa alla trasmissione della Relazione relativa ai controlli eseguiti in aprile 2022.
07/04/2023	ISPRA, ARPA	Comunicazione guasto sul sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni	P50	Lettera prot. 02/DIRTEC/FL/cr del 07/04/2023 Comunicazione di malfunzionamento della cabina dello SME del camino E1
28/04/2023	MASE DGVA, ISPRA, ARPA, Città ME Comune di Milazzo, ASP ME	Trasmissione del Rapporto Annuale relativo all'esercizio dell'impianto nell'anno 2022	P4, P6, P16, P18, P19, P24, P27, P30, P34, P35, P51, P57, P58	Lettera prot. 070/DIRGE/MT/cr del 28/04/2023.
01/12/2023	ISPRA, ARPA, MASE	Informazioni richieste con comunicazione avvio attività controllo ordinario AIA 2023	P3	Lettera prot. 7/DIRTEC/FL del 01/12/2023 relativa alla trasmissione delle informazioni richieste con lettera ISPRA prot. 63471/2023 del 21/11/2023 per l'avvio del CO AIA 2023.
30/01/2024	MASE DVA	Tariffa di controllo 2024.	P5	Lettera prot. 010/DIRGE/MT/cr del 30/01/2024 relativa alla tariffa relativa ai controllo AIA 2024

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. E note che descrivono il contenuto
01/12/2021	RAM, MiTE, ARPA Sicilia	Comunicazione di avvio attività di controllo ordinario	P3	Lettera ISPRA prot. 2021/63880 del 01/12/2021 Comunicazione di avvio attività di controllo ordinario e richiesta di documentazione necessaria
03/12/2021	RAM, MiTE, ARPA Sicilia	Rettifica avvio attività di controllo ordinario	P3	Lettera ISPRA prot. 2021/63880 del 01/12/2021 Comunicazione di rettifica della data di avvio attività di controllo ordinario e richiesta di documentazione necessaria
02/08/2022	RAM, MiTE DGVA, ARPA	Tariffa controlli anno 2022	P2	Lettera ISPRA prot. 0044017 del 02/08/2022 relativa alla richiesta della copia della ricevuta di pagamento della Tc anno 2022 ai sensi del Decreto autorizzativo.
21/11/2023	RAM, MASE, ARPA Sicilia	Comunicazione di avvio attività di controllo ordinario	P3	Lettera ISPRA prot. 63471/2023 del 21/11/2023 Comunicazione di avvio attività di controllo ordinario e richiesta di documentazione necessaria
15/01/2024	RAM, ISPRA, ARPA	CO AIA dicembre 2023 - Diffida ai sensi art . 29-decies	P3	Lettera MASE DGVA prot. 0007442 del 15/01/2024 di trasmissione della diffida ai sensi dell'art. 29-decies a seguito delle evidenze del Controllo Ordinario eseguito in dicembre 2023
23/01/2024	RAM, Prefetto ME, MASE, ARPA	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa	P3	Lettera ISPRA prot. 3977/2024 del 23/01/2024 Notifica del verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, relativo alla violazione del comma 2 dell'art. 29- quattordices del D. Lgs.152/06 a seguito del CO AIA dicembre 2023.

1. Attività effettuate nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
16/12/2021	Controllo ordinario	RAM, ISPRA, ARPA Sicilia	Attività di Controllo documentale nell'ambito del CO AIA 2021	Verbale sottoscritto dai presenti
27/12/2021	Controllo ordinario	RAM, ISPRA, ARPA Sicilia	Sopralluogo in sito nell'ambito delle attività di Controllo ordinario AIA 2021	Verbale sottoscritto dai presenti
14-15/12/2023	Controllo ordinario	RAM, ISPRA, ARPA Sicilia	Sopralluogo in sito nell'ambito delle attività di Controllo ordinario AIA 2023	Verbale sottoscritto dai presenti

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data inizio - Data fine</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

[illegible]

2. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

3. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo

INDICE

-
-
- 01 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
 - 02 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE – NORMATIVA REGIONALE
 - 03 GESTIONE DEI RIFIUTI
 - 04 PROTEZIONE DEL SUOLO-SOTTOSUOLO E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
 - 05 TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA
 - 06 TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA – NORMATIVA REGIONALE
 - 07 TUTELA OZONO STRATOSFERICO
 - 08 GESTIONE EMISSIONI ACUSTICHE
 - 09 GESTIONE EMISSIONI ACUSTICHE - NORMATIVA REGIONALE
 - 10 GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE - AMIANTO
 - 11 GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE – PCB/PCT
 - 12 GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE – PCB/PCT – NORMATIVA REGIONALE
 - 13 DANNO AMBIENTALE
 - 14 PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (IPPC) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
 - 15 IGIENE INDUSTRIALE E PREVENZIONE INFORTUNI
 - 16 RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI
 - 17 PREVENZIONE INCENDI
 - 18 RISCHIO INDUSTRIALE
 - 19 GESTIONE CONSUMI ENERGETICI
 - 20 GESTIONE ATTIVITA' DI RAFFINERIA – NORMATIVE VARIE
 - 21 CONTRATTI IN ESSERE CON TERZI
 - 22 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
 - 23 STANDARD TECNICI ED ALTRE NORME APPLICABILI
 - 24 GESTIONE ASPETTI CORRELATI A PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
-
-

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 01 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	PARTE TERZA - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi: (...) Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)	
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Art. 74 - (definizioni) 1. Ai fini della presente sezione si intende per: ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)	
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Titolo II Capo I - Obiettivi di qualità ambientale e obiettivi di qualità per specifica destinazione Art. 76 - Disposizioni generali Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. (Allegato 1 alla parte terza del decreto) Art. 78 - (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali) 1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui all'art. 74, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualità ambientale (SQA) di cui alla lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte terza del decreto. Art. 78bis - (Zone di mescolamento) 1. Le regioni [...] possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell'elenco di priorità nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del MATTM, sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi dell'art. 4, par. 4, della Direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o più sostanze di detto elenco possono superare nell'ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla conformità agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)	Modificato dal D. Lgs. N. 219 del 10/12/2010 che abroga il D. M. 6 novembre 2003, n. 367. Allegato 1 parte III del D. Lgs. 152/2006, parte A lett. B per il buono stato chimico delle acque sotterranee modificato dal Decreto MATTM 06/07/2016

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 01 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 101 - (criteri generali della disciplina degli scarichi) 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Tabella 3). 2. (...) Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato. 3. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo. 5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 103 - (scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (...) 3. (...) Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (oli minerali, idrocarburi persistenti, metalli, ecc.).</p> <p>Art. 104 - (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		

Riferimento normativo	Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 01 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
Decreto Legislativo 152	03/04/2006	Norme in materia ambientale. Art. 108 - (scarichi di sostanze pericolose) 1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 4. (...) Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Art. 131 - (controllo degli scarichi di sostanze pericolose) 1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		
Decreto Legislativo 152	03/04/2006	Norme in materia ambientale. Art. 113 - (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 (disciplina speciale Regionale) non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 01 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI Art. 124 - (criteri generali) 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.</p> <p>8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (rinnovo dell'A.I.A. ogni 5 anni, ovvero ogni 6 anni per le imprese certificate secondo lo standard ISO14001 e ogni 8 anni per le imprese registrate secondo lo schema comunitario EMAS), l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)	<p>Scadenza dell'A.I.A. RAM 28/05/2030 (RAM è certificata secondo lo standard ISO-14001). Scadenza AIA exTEM 08/04/2033</p>	<p>Autorizzazione allo scarico all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-0000172 del 11/05/2018 e s.m.i.. Si rimanda al Registro degli adempimenti AIA per il dettaglio degli stessi e la presa in carico all'interno del SGA RAM. Autorizzazione allo scarico all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della exTermica Milazzo DEC-MIN-0000085 del 11/03/2021</p>
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 127 - (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) 1. (...) i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 03 GESTIONE DEI RIFIUTI						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale</p> <p>Art. 184-bis - Sottoprodotto</p> <p>c. 1) E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza (es. terre e rocce da scavo, ...) od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;</p> <p>b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;</p> <p>c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p> <p>d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Inoltre si deve attestare il rispetto delle condizioni di cui al c. 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso si dovrà confermare ad ARPA che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo quanto comunicato. Inoltre L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		Nel caso di terre e rocce da scavo vale la disciplina del D.P.R. 13/06/2017 n. 120.
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>PARTE QUARTA - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI</p> <p>TITOLO I - GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>La parte quarta del decreto, Titolo I, disciplina la gestione dei rifiuti anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle scariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 03 GESTIONE DEI RIFIUTI						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 183 - (definizioni)</p> <p>1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</p> <p>a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>m) deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis.</p> <p>2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.</p>	HSE/GESTRI		Modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 03 GESTIONE DEI RIFIUTI						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 188 - (oneri dei produttori e dei detentori).</p> <p>3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa anche nel caso di conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo (vds. Anche art. 208 c. 17). In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.</p> <p>4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento".</p> <p>5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.</p> <p>Il produttore iniziale dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del D. Lgs. 152/06 (Deliberazione dell'albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 24 aprile 2018). Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5 dello stesso decreto.</p>	HSE/GESTRI		Modificato dalla Legge n. 221 del 28/12/2015 (collegato ambientale). Modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 189 (catasto dei rifiuti)</p> <p>3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.</p>	HSE/GESTRI	Annualmente entro il 30 aprile.	

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 03 GESTIONE DEI RIFIUTI						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale	Art. 189 (Catasto dei rifiuti) 3_bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.	HSE/GESTRI	
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Art. 190 (registri di carico e scarico) Nei registri di carico e scarico le annotazioni devono essere effettuate, per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.	HSE/GESTRI	
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Art. 193 - (trasporto dei rifiuti) 13. Il formulario di identificazione dei rifiuti sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 (trasporto oli usati).	HSE/GESTRI	
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Art. 208 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda di autorizzazione alla regione competente per territorio. L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. L'autorizzazione viene comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo Gestori Ambientali, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi dell'Impresa.	HSE, PERS/RESEG	Scadenza rinnovo Aut. 17/06/2011 La Raffineria è titolare di una autorizzazione al deposito preliminare rifiuti nell'ambito del decreto AIA.

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 03 GESTIONE DEI RIFIUTI						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 210 - Autorizzazioni in ipotesi particolari.</p> <p>1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza [...].</p> <p>2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.</p>	HSE, PERS/RESEG	Scadenza dell'A.I.A. 28/05/2030 (RAM è certificata secondo lo standard ISO-14001).	Autorizzazione all'attività di Deposito preliminare/Messa in riserva all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-0000172 del 11/05/2018. Si rimanda al Registro degli adempimenti AIA per il dettaglio degli stessi e la presa in carico all'interno del SGA RAM.
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>PARTE QUARTA - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI</p> <p>TITOLO II - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI</p> <p>Il Titolo II disciplina la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati da industrie, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono.</p> <p>Gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).</p> <p>A carico dei consorziati vengono ripartiti gli oneri economici (contributo ambientale) per la raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio utilizzato.</p>	APPRMAG		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 235 - (Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi).</p> <p>9. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento ai consorzi, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.</p> <p>12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.</p>	HSE/GESTRI		vds. Art. 9-quinques Legge 09/11/1988 n. 475.

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 04 PROTEZIONE DEL SUOLO-SOTTOSUOLO E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	<p>PARTE QUARTA - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI</p> <p>TITOLO V - BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI</p> <p>Il titolo V disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".</p>		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	<p>Articolo 242 c. 11 (contaminazioni storiche)</p> <p>Nel caso di eventi avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto che si manifestino successivamente a tale data, in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica agli Enti competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.</p>		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	<p>Articolo 242 - Procedure operative ed amministrative</p> <p>Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, occorre porre in atto le misure di prevenzione e dare notizia agli Enti competenti nei modi e nei tempi previsti.</p> <p>Se, a seguito di una indagine preliminare, non si accertano superamenti delle CSC, si provvede al ripristino della zona contaminata dandone notizia, con apposita autocertificazione, agli Enti competenti.</p> <p>Se, a seguito di una indagine preliminare, si accertano superamenti delle CSC occorre procedere alla caratterizzazione ed all'analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle CSR.</p> <p>Se gli esiti dell'analisi di rischio dimostrano che la concentrazione dei contaminanti è inferiore alle CSR, il procedimento si chiude e si attiva un programma di monitoraggio.</p> <p>Se gli esiti dell'analisi di rischio dimostrano che la concentrazione dei contaminanti è superiore alle CSR, occorre procedere agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.</p> <p>Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Inoltre possono essere autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione rischi. (introdotto dalla Legge 22/12/2011, n. 214)</p>		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 04 PROTEZIONE DEL SUOLO-SOTTOSUOLO E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Articolo 243 - Acque di fada Vengono dettagliate le modalità di gestione delle acque di falda, ed in particolare: c. 1: l'individuazione e adozione delle migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; c.2: il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui sopra; c. 3: l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o pressogli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti laddove idonei; c. 4: assimilazione ad acque reflue industriali le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali (acque reflue industriali - Tabella 3 - Allegato V - parte Terza);</p> <p>E' ammessa la reimmissione, ai soli fini della bonifica e previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte, in ambito di un progetto di cui all'articolo 242 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 104 c. 1 (c. 5) purché il trattamento delle acque garantisca un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate (c. 6);</p>	HSE		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Articolo 249 - Aree contaminate di ridotte dimensioni Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del decreto. Le procedure amministrative, tecniche e operative si applicano per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri.</p>	HSE		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Articolo 252 - (siti di interesse nazionale) c. 2 f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, (...)</p> <p>c. 8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.</p>	HSE		ex art. 15 comma 4 bis c.2 punto f-bis introdotto dal D. L. 22 giugno 2012, n. 83. convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 05 TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</p> <p>TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ</p> <p>La parte quinta del decreto, Titolo I, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.</p> <p>Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)	<p>Scadenza dell'A.I.A. 28/05/2030 (RAM è certificata secondo lo standard ISO-14001).</p> <p>Scadenza AIA exTEM 08/04/2033</p>	<p>Titolo modificato dal D. Lgs. 183 del 15/11/2017 per l'autorizzazione degli Impianti Medi di Combustione. Autorizzazione alle emissioni di Raffineria (bolla) all'interno dell'Autorizzazi one Integrata Ambientale di cui al decreto DEC-MIN-0000172 del 11/05/2018 e s.m.i.. Si rimanda al Registro degli adempimenti AIA per il dettaglio degli stessi e la presa in carico all'interno del SGA RAM. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno dell'Autorizzazi one Integrata Ambientale della exTermica Milazzo DEC-MIN-0000085 del 11/03/2021.</p>

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 05 TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Art. 269 - (autorizzazione alle emissioni in atmosfera). 14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti: i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)	
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Art. 271 (valori limite di emissione e prescrizioni) 1. L'Allegato I alla parte quinta del decreto stabilisce i valori limite di emissione, con l'indicazione di un valore massimo e di un valore minimo, e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti anteriori al 1988. I valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti da tale Allegato. 3. La regione può stabilire, con legge o con provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall'Allegato I alla parte quinta del decreto. La regione può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 7. Nel caso in cui la normativa di cui al comma 3 e i piani e programmi relativi alla qualità dell'aria non stabiliscano valori limite di emissione, non deve comunque essere superato, nell'autorizzazione, il valore massimo stabilito dall'Allegato I alla parte quinta del decreto. 14. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. 16. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi.	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)	

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 05 TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 271 - (valori limite di emissione e prescrizioni) 17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto stabilisce i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione.</p> <p>Allegato VI - Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione</p> <p>2.7 I dati relativi ai controlli analitici discontinui (controllo bolla) previsti nell'autorizzazione ed ai controlli alternativi ai sistemi di monitoraggio devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in appendice 1.</p> <p>2.8 Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2.</p> <p>3.2 Per ogni strumento devono essere registrate le azioni di manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione di una tabella di riepilogo degli interventi, di cui è riportato uno schema esemplificativo in appendice 3.</p> <p>Controllo periodico degli analizzatori con verifiche di laboratorio (esterno). Applicato per rilevamento in continuo su emissioni camini Topping 3-4, CTE, VACUUM, FCC, NIC, HDS2, HDT2. Comunicazione periodica dati rilevati a D.A.P. e Provincia Settore Ambiente.</p>	HSE, TECL, PAE, PRD, SIST	<p>LA.R. semestrale per Topping e CTE; annuale sul resto. Comunicazione periodica mensile.</p>	
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>ALLEGATO I - PARTE QUINTA L'allegato I fissa, nella parte II, i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti. Nella parte IV vengono fissati i valori di emissione e le prescrizioni relativi alle raffinerie. A tali impianti si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti. E' fatto salvo, per i grandi impianti di combustione facenti parte di una raffineria, quanto previsto dall'articolo 273 (grandi impianti di combustione).</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 05 TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 273 (grandi impianti di combustione)</p> <p>3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2006 i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano gli articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonché gli Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989.</p> <p>4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988 i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e per i metalli e loro composti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, o contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché le prescrizioni relative alle anomalie degli impianti di abbattimento stabilite all'Allegato II, parte A, lettera E, dello stesso decreto ministeriale.</p> <p>13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto, facenti parte di una raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di emissione di cui alla parte IV, paragrafo 1, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, calcolati come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		Limiti modificati dal D. Lgs. 04 marzo 2014 n. 46.
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 274 c. 4 (raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione)</p> <p>Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con le modalità previste dalla parte III dell'Allegato II alla parte quinta del decreto, le emissioni totali, relative all'anno precedente, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della parte IV dell'Allegato II alla parte quinta del decreto.</p>	HSE, TECL	Annualmente entro il 31 maggio Prima comunicazione entro 31/05/2006	Modificato dal D. Lgs. 04 marzo 2014 n. 46. Escluso per impianti zolfo e CO boiler. Comunicazione da trasmettere (a partire dal 2008) anche ad ARTA Sicilia (Decreto ARTA 09.08.2007).

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 05 TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 276 (controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione)</p> <p>1. L'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di cov relativamente:</p> <p>a) agli impianti di deposito presso i terminali;</p> <p>b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali.</p> <p>(...)</p> <p>Nell'allegato VII vengono definite le caratteristiche tecniche e modalità gestionali cui devono soddisfare i suddetti impianti (rivestimenti, dispositivi per il contenimento dei vapori di benzina, sistemi di recupero vapori, attrezzature per il caricamento dal basso, etc.).</p> <p>Per gli impianti di recupero vapori, le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della conformità delle emissioni al valore limite (10 g/Nmc) devono essere effettuate con periodicità semestrale.</p> <p>Le tubazioni di convogliamento del vapore devono essere provate, al fine di verificarne la tenuta, con frequenza triennale.</p> <p>I gestori degli impianti di caricamento che producono emissioni in atmosfera provenienti dai sistemi di recupero dei vapori o dalle unità di combustione dei vapori devono ottenere l'autorizzazione alle emissioni ai sensi del titolo I del decreto.</p>	HSE, MANINGE, PERS/RESEG, INV, TECL, PRD	semestrale per verifica rispetto emissioni VRU triennale per verifica tenuta tubazioni VRU	
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</p> <p>TITOLO III - COMBUSTIBILI</p> <p>Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto.</p> <p>Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.</p>	PRD, PAE		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 05 TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 293 - (combustibili consentiti)</p> <p>1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta del presente decreto, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni ivi previste.</p> <p>Allegato X - Parte I - Sezione 1</p> <p>1. Negli impianti disciplinati dal titolo I è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:</p> <p>a) gas naturale</p> <p>c) gas di raffineria e petrolchimici;</p> <p>h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all' 1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3.</p> <p>4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili purché prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati:</p> <p>a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7.</p>	TECL, PRD, PAE		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 294 - prescrizioni per il rendimento di combustione</p> <p>1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.</p> <p>2. Il comma 1 non si applica agli impianti di combustione in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera o di autorizzazione integrata ambientale nella quale si prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio.</p>	HSE, TECL, PRD		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 05 TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 295 - (raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi)</p> <p>2. Entro il 31 marzo di ogni anno i gestori degli impianti di produzione dei medesimi combustibili (olio combustibile pesante, gasolio e gasolio marino) inviano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, osservando le modalità e utilizzando i moduli indicati nella parte I, sezione 3, appendice 1, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, i dati concernenti i quantitativi e il contenuto di zolfo di tali combustibili prodotti o importati, e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, nel corso dell'anno precedente. I dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e la qualità ai fini della classificazione fiscale.</p>	MOVSPED	annualmente entro il 31 marzo	Dati inviati a U.P.

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 13 DANNO AMBIENTALE						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	<p>PARTE SESTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE</p> <p>TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>Art. 300 (danno ambientale)</p> <p>1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.</p> <p>2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:</p> <p>a) alle specie e agli habitat naturali protetti;</p> <p>b) alle acque interne;</p> <p>c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale;</p> <p>d) al terreno.</p>		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	<p>Art. 301 (attuazione del principio di precauzione)</p> <p>L'operatore interessato, quando emerga il rischio anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente, deve informare senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.</p>		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	<p>Art. 303 - (esclusioni)</p> <p>1. La parte sesta del decreto:</p> <p>f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto;</p> <p>i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.</p>		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	<p>TITOLO II - PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE</p> <p>Art. 304 (azione di prevenzione)</p> <p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.</p> <p>2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.</p>		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 13 DANNO AMBIENTALE						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Artt. 305-306 - ripristino ambientale</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;</p> <p>b) le necessarie misure di ripristino (riparazione primaria, riparazione complementare, riparazione compensativa - Allegato 3).</p> <p>L'operatore individua le possibili misure per il ripristino ambientale e le presenta per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che decide sulle misure da adottare comunicandole all'operatore.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		Vds. Esclusioni Art. 303 c.1, lett. 'f'
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>TITOLO III - RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE</p> <p>Art. 311 (azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale)</p> <p>2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.</p> <p>3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del decreto.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 13 DANNO AMBIENTALE						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Art. 313 (ordinanza)</p> <p>1. Qualora all'esito di una istruttoria sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto (Bonifica di siti) oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.</p> <p>2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.</p> <p>4. L'ordinanza è adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno.</p>	HSE e altre Funzioni RAM (per SGA)		

Riferimento normativo	Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 14 PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (IPPC) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)					
Decreto Legislativo 152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale</p> <p>Titolo III-bis</p> <p>Art. 29-ter: Domanda della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)</p> <p>Art. 29-bis: Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili L'attività produttiva deve essere svolta sulla base dell'adozione delle "migliori tecniche disponibili" pubblicati dalla Commissione europea (attualmente BREF - B.A.T. Reference document di cui al Decreto del MATIM del 29/01/2007 per le Raffinerie) e in riferimento ad eventuali nuovi BAT-AEL;</p> <p>Art.li 29-quater e 29-sexties: Iter di rilascio e contenuti della Autorizzazione Integrata Ambientale;</p> <p>Art. 29-octies: Rinnovo e riesame comma 3: validità dell'AIA dieci anni (dodici in caso di certificazione ISO-14001) ma non oltre 4 anni in caso di pubblicazione delle BAT Conclusions ad opera della Commissione Europea. comma 1: invio della domanda di rinnovo sei mesi prima della scadenza.</p> <p>Art. 29-nonies: modifica degli impianti o variazione del gestore comma 1: Comunicazione delle modifiche progettate, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l; comma 2: Nel caso di modifiche sostanziali invio di una nuova domanda di autorizzazione; comma 4: Comunicazione delle variazioni di titolarità nella gestione dell'impianto, entro 30 giorni, anche nelle forme dell'autocertificazione.</p>	HSE, PERS/RESEG, TECL	Scadenza dell'A.I.A. 28/05/2030 (RAM è certificata secondo lo standard ISO-14001).	Decreto modificato dal D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 e dal D. Lgs. 04 marzo 2014 n. 46. Autorizzazione Integrata Ambientale ottenuta con decreto n. DEC-MIN-0000172 del 11/05/2018. Si rimanda al Registro degli adempimenti AIA per il dettaglio degli stessi e la presa in carico all'interno del SGA RAM.

Riferimento normativo	Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 22 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)					
Decreto di Pronuncia Compatibilità Ambientale	DEC/VIA/ 24/05/2000 4906	Decreto di Pronuncia Compatibilità Ambientale concernente il progetto da realizzarsi in Comune di Milazzo (ME).	<p>La Raffineria di Milazzo S.C.p.A. ha richiesto nel 1999 pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante gli interventi di modifica del proprio stabilimento di Milazzo, costituiti dagli impianti Hydrocracker e LC Finer, all'epoca già realizzati, e dall'impianto di Desolforazione gasoli e ancillari, da realizzare.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del suddetto progetto richiedendo l'attuazione di alcune prescrizioni/raccomandazioni.</p>		
Decreto di Pronuncia Compatibilità Ambientale	DEC/VIA/ 10/08/2000 5275	Decreto di Pronuncia Compatibilità Ambientale concernente il progetto da realizzarsi presso la Centrale Termica Milazzo presso il Comune di Milazzo (ME).	<p>La Termica Milazzo s.r.l. ha richiesto nel 1999 pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante gli interventi di modifica per il potenziamento con elevamento di potenza da 299 a 365 MW termici da realizzare.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del suddetto progetto richiedendo l'attuazione di alcune prescrizioni/raccomandazioni.</p>		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 22 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>PARTE SECONDA - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)</p> <p>Titolo I - PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI V.I.A., DI V.A.S. E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)</p> <p>Art. 5 - (definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; l_bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;</p> <p>Art. 6 - (Oggetto della disciplina) 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, III e IV del presente decreto; 5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per: a) i progetti di cui agli Allegati II e III al presente decreto; 7. La valutazione è inoltre necessaria per: b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'Allegato II qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.</p> <p>Art. 7 - (Competenze) 1. Sono sottoposti a V.A.S. in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad Organi dello Stato. 3. Sono sottoposti a V.I.A. in sede statale i progetti di cui all'Allegato II al presente decreto. 5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di V.I.A. e il parere motivato in sede di</p>	HSE, PERS/RESEG, INV, TECL		Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome integrate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della T. T. M. del 30/03/2015. Tariffe da applicare ai proponenti per le procedure di VIA dettate dal Decreto Interministerial e MATTM-MEF del 01 gennaio 2018. Modalità di presentazione della documentazione e pagamenti dettati dal Decreto MATTM DVA n. 47/2018 del 02/02/2018. La parte seconda del TUA è stata modificata dal D. Lgs. n. 104 del 16/06/2017. Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva

Riferimento normativo	Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 22 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)					
		<p>V.A.S. sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria.</p> <p>Art. 10 - (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)</p> <p>1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'Allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59/2005.</p>			92/43/CEE «Habitat» individuate nell'Intesa Conferenza Permanente Stato-Regioni del 28/11/2019.
Decreto Legislativo 152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Titolo II - LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Art. 19 - (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)</p> <p>1. Il proponente trasmette lo studio preliminare ambientale all'autorità competente;</p> <p>2. Entro 5 giorni l'autorità verifica la completezza e può richiedere solo una volta chiarimenti o integrazioni, trasmessi inderogabilmente entro 15 giorni, pena il respingimento della domanda; l'autorità pubblica entro 5 giorni sul proprio sito internet la documentazione;</p> <p>3. Entro e non oltre 45 giorni successivi possono essere presentate osservazioni sulla documentazione presentata;</p> <p>4. Entro i successivi 45 giorni l'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, potendolo prorogare solo in casi eccezionali per ulteriori 20 giorni;</p> <p>5. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.</p> <p>5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.</p>	HSE, PERS/RESEG, INV, TECL		Modificato dal D. L. e 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 22 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Titolo II - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA</p> <p>Art. 13 - (Redazione del rapporto ambientale)</p> <p>1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.</p> <p>2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.</p> <p>3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.</p> <p>5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.</p>	HSE, PERS/RESEG, INV, TECL		
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	<p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Titolo III - LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Art. 20 - (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA)</p> <p>1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.</p> <p>b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli Allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente (...)</p>	HSE, PERS/RESEG, INV, TECL		Modificato dal D. Lgs. n. 104 del 16/06/2017. Tempi abbreviati dal D. L. e 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Tariffe da applicare ai proponenti per le procedure di VIA dettate dal Decreto Interministeriale e MATTM-MEF del 01 gennaio 2018

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 22 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Art. 21 - (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.	HSE, PERS/RESEG, INV, TECL	Modificato dal D. Lgs. n. 104 del 16/06/2017.
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Art. 22 - (Studio di impatto ambientale) 1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata. 2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento. 4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.	HSE, PERS/RESEG, INV, TECL	Modificato dal D. Lgs. n. 104 del 16/06/2017.
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Art. 26 - (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori) 1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. 2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni: a) il provvedimento di VIA; b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. Art. 28 Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente	HSE, PERS/RESEG, INV, TECL	Modificato dal D. Lgs. n. 104 del 16/06/2017. Modificato dal D. L. e 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale.	Art. 29 - (Sistema sanzionatorio) 1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.	HSE, PERS/RESEG, INV, TECL	Modificato dal D. Lgs. n. 104 del 16/06/2017.

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 22 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)						
Decreto Legislativo	152	03/04/2006	Norme in materia ambientale. Art. 35 - (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. 2. ter. Le procedure di V.A.S. e di V.L.A. avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.	HSE, PERS/RESEG, INV, TECL		

Riferimento normativo			Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 23 STANDARD TECNICI ED ALTRE NORME APPLICABILI							
Norma UNI	EN ISO 9000:2005	13/12/2005	Sistemi di gestione per la qualità Fondamenti e vocabolario	Individua i principi e le definizioni cui fanno riferimento gli standard ISO 9001 e 14001.	PAE		
Norma UNI	16017	25/02/2009	Impianti di processo a rischio di incidente rilevante - Sistema di gestione della sicurezza Requisiti essenziali	Implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per il Rischio di accadimento di un incidente rilevante.	Tutte le funzioni		SGS integrato all'interno del SGI con Ambiente e Qualità, cogente ai sensi del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.
Norma UNI	EN ISO 9001:2015	01/09/2015	Sistemi di gestione della qualità Requisiti	Implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità (solamente linea di produzione, movimentazione e stoccaggio del Propilene)	Tutte le funzioni		SGQ integrato all'interno del SGI con Sicurezza Salute ed Ambiente.
Norma UNI	EN ISO 14001:2015	01/09/2015	Sistemi di gestione ambientale Requisiti e guida per l'uso	Implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale.	Tutte le funzioni		SGA integrato all'interno del SGI con Sicurezza Salute e Qualità, certificato da DNV nel febbraio 2004 con visita di rinnovo triennale.
Standard di riferimento ISO	17025:2018	25/01/2018	Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura	La norma specifica i requisiti generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature delle apparecchiature, incluso il campionamento.	TECL		
Standard di riferimento ISO	45001	12/03/2018	Sistemi di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Requisiti e guida per l'uso	Implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul posto di lavoro.	HSE e altre Funzioni RAM (per SGS)		Sostituisce lo standard OHSAS 18001 per la gestificazione del SGS.
Norma UNI	19011:2018	10/07/2018	Linee guida per audit di sistemi di gestione	La norma fornisce linee guida sugli audit di sistemi di gestione, compresi i principi dell'attività di audit, la gestione dei programmi di audit e la conduzione degli audit di sistemi di gestione, così come una guida per la valutazione delle persone coinvolte nel processo di audit, incluse la persona che gestisce il programma di audit, gli auditor e i gruppi di audit.	Tutte le funzioni		

Riferimento normativo		Titolo	Adempimento	Funzioni coinvolte	Riferimenti interni e scadenze	Note
Sezione 23 STANDARD TECNICI ED ALTRE NORME APPLICABILI						
Standard di riferimento ISO	50001:2018	27/09/2018	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	Implementazione di un Sistema di Gestione Energia.	Tutte le funzioni	Sistema di Gestione Energia implementato all'interno del SGI e sottoposto a verifiche periodiche annuali e di rinnovo triennale.